II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1969

relativa alle modalità di applicazione della decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/377/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 226,

visto il regolamento (CEE) n. 2111/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che proroga per la Repubblica federale di Germania il periodo di sospensione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 653/68 [1], in particolare l'articolo 1,

vista la domanda del governo della Repubblica federale di Germania del 27 ottobre 1969, precisata nella sua comunicazione del 30 ottobre 1969,

considerando che con la sua decisione del 30 ottobre 1969 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo, la Commissione ha autorizzato la Repubblica federale di Germania ad aumentare nella misura del 9,29 per cento i prezzi d'intervento o di acquisto da pagare a titolo degli interventi sul mercato interno ;

considerando che l'obiettivo di tale provvedimento è di mantenere provvisoriamente in Germania il livello dei prezzi al fine di evitare per l'agricoltura tedesca difficoltà gravi e persistenti ; che a tal fine è altresí necessario adattare taluni importi espressi in unità di conto nel quadro della politica agricola comune e in particolare le integrazioni per i semi oleosi, gli aiuti per il latte scremato e per il latte scremato in polvere, le restituzioni alla produzione, i premi di denaturazione e gli aiuti all'ammasso ;

considerando che per raggiungere l'obbiettivo di cui sopra occorre autorizzare la Repubblica federale di Germania a riscuotere importi compensativi all'importazione ed a concedere sovvenzioni all'esportazione per i prodotti per i quali viene corrisposto un prezzo d'intervento o di acquisto, nonché per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei primi ;

considerando che è opportuno stabilire in via forfettaria gli importi e le sovvenzioni ; che detti importi e sovvenzioni non sono necessari per i prodotti per i quali l'incidenza degli stessi rispetto al valore medio del prodotto stesso è di scarsa entità ; che lo scarto tra il livello dei prezzi comuni e quello dei prezzi tedeschi, risultante dalla presente decisione, nonché la durata di validità della presente decisione rendono necessario che siano autorizzate in misura uguale agli importi compensativi, sovvenzioni all'esportazione tanto verso gli Stati membri quanto versi i paesi terzi ;

considerando inoltre che in taluni casi è necessario che le misure alla frontiera non si applichino, sia a motivo del fatto che le conseguenze dell'insieme delle disposizioni si compensano, sia per il fatto che il regime particolare al quale i prodotti sono soggetti permette una liberalizzazione completa degli scambi ;

[1] GU n. L 270 del 28. 10. 1969, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2111/69 ha prorogato per la Germania, sino ad una data da definirsi al più presto possibile, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto, utilizzata per la politica agraria comune [1] ; che tale sospensione non è più necessaria, eccezione fatta per i prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [2] per i quali non è ancora possibile stabilire il livello degli importi compensativi e delle sovvenzioni ;

considerando che, conformemente all'articolo 6 della decisione della Commissione del 30 ottobre 1969, le disposizioni della presente decisione sono applicabili a partire dal 27 ottobre 1969, sino al 7 dicembre 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi compensativi massimi e le sovvenzioni massime di cui all'articolo 4 della decisione della Commissione del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo, nonché i prodotti ai quali detti provvedimenti si riferiscono, sono quelli fissati in allegato.

Articolo 2

1. Gli importi di compensazione e le sovvenzioni non sono applicabili ai prodotti venduti ai sensi dei seguenti regolamenti :

a) regolamento (CEE) n. 789/69 della Commissione, del 28 aprile 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici che fabbricano miscele di grassi [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/69 [4] ;

b) regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/69 [6]

c) regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti compositi per i suini od il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento [7], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2099/69 [8] ;

d) regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 1631/69 [10] ;

e) regolamento (CEE) n. 1416/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ad istituzioni e collettività senza scopo di burro [11] ;

f) regolamento (CEE) n. 1417/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito ed a corpi assimilati [12] ;

g) regolamento (CEE) n. 1732/69 della Commissione, del 1° settembre 1969, relativo ad aste permanenti per lo smaltimento di materia grassa proveniente dal latte, destinata alla fabbricazione di miscele di grassi [13] ;

h) regolamento (CEE) n. 2186/69 della Commissione relativo ad aste permanenti per latte scremato in polvere scremato in polvere venduto dagli organismi d'intervento belga, tedesco, francese ed olandese ed esportato verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.

2. Le sovvenzioni non sono applicabili ai quantitativi di frumento tenero e d'orzo che formano oggetto d'una decisione relativa alla fissazione d'un prezzo minimo per l'esportazione conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 160/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali in possesso degli organismi d'intervento [14], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1150/68 [15], e per i quali alla data di applicabilità della presente decisione l'aggiudicazione mediante gara non ha ancora avuto luogo.

Nel caso di concessione della sovvenzione particolare prevista dalla decisione della Commissione, del 15 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di

[1] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.
[2] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
[3] GU n. L 102 del 30. 4. 1969, pag. 1.
[4] GU n. L 262 del 18. 10. 1969, pag. 11.
[5] GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.
[6] GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.
[7] GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.
[8] GU n. L 268 del 25. 10. 1969, pag. 17.
[9] GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
[10] GU n. L 209 del 21. 8. 1969, pag. 14.
[11] GU n. L 182 del 24. 7. 1969, pag. 16.
[12] GU n.L 182 del 24. 7. 1969, pag. 18.
[13] GU n. L 222 del 2. 9. 1969, pag. 1.
[14] GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2545/67.
[15] GU n. L 190 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

Germania a concedere una sovvenzione particolare all'esportazione di taluni cereali, la sovvenzione di cui all'articolo 1 della presente decisione viene diminuita nella misura della predetta sovvenzione particolare.

3. Le sovvenzioni non sono applicabili per lo zucchero prodotto in piú della quota massima.

Articolo 3

1. La Repubblica federale di Germania può aumentare d'un elemento addizionale pari al 9,29 % i seguenti importi :

I. nel settore dei grassi :

gli aiuti di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), e per i quali il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/68 (4), è stato rilasciato anteriormente al 27 ottobre 1969 ;

II. nel settore dei cereali :

il premio di denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (5), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1396/69 (6) e 1398/69 (7) ;

III. nel settore dello zucchero :

a) le maggiorazioni e riduzioni di cui al regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/69 (9) ;

b) gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 782/68 ;

c) gli importi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1164/69 della Commissione, del 24 giugno 1969, che fissa l'ammontare del rimborso e quello del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1969/70 (10) ;

d) il premio di denaturazione ;

e) gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968, che fissa l'importo massimo della partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero possono esigere in caso di riporto ai produttori di barbabietola (11) ;

IV. nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari :

a) gli importi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 825/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa per la campagna lattiera 1968/1969 gli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati nell'alimentazione degli animali (12) ;

b) l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (13), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/69 (14) ;

c) gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 146/69 della Commissione, del 24 gennaio 1969, che fissa l'ammontare degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e in caseinati (15), modificato dal regolamento (CEE) n. 1658/69 (16) ;

d) gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (17), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/69 (18) ;

e) l'importo di cui all'articolo 2 della decisione della Commissione, del 12 febbraio 1969, relativa alle misure che consentono ad alcune categorie di consumatori di acquistare burro a prezzo ridotto (19), modificata dalla decisione della Commissione del 29 luglio 1969 (20).

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.
(4) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 6.
(5) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(6) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 5.
(7) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(8) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.
(9) GU n. L 268 del 25. 10. 1969, pag. 19.
(10) GU n. L 151 del 25. 6. 1969, pag. 10.
(11) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 13.
(12) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 14.
(13) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(14) GU n. L 70 del 21. 3. 1969, pag. 32.
(15) GU n. L 21 del 28. 1. 1969, pag. 3.
(16) GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 15.
(17) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(18) GU n. L 161 del 3. 7. 1969, pag. 9.
(19) GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 9.
(20) GU n. L 200 del 9. 8. 1969, pag. 29.

2. Gli elementi addizionali di cui sopra non possono essere fissati preventivamente.

Articolo 4

1. La restituzione alla produzione di cui all'articolo 11 del regolamento n. 120/67/CEE, a carico della Repubblica federale di Germania per ogni 100 kg, può essere aumentata d'un elemento addizionale :

a) di 2,12 DM per il grano tenero,

b) di 2,15 DM per il granturco.

2. Le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1393/69 (2) e 1398/69, a carico della Repubblica federale di Germania per ogni 100 kg di zucchero bianco, possono essere aumentati d'un elemento addizionale di 7,21 DM per lo zucchero utilizzato per la fabbricazione dei prodotti riportati negli allegati al regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (3).

3. Gli elementi addizionali di cui sopra non possono essere fissati preventivamente.

Articolo 5

Al momento della liberazione della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione (4), la Repubblica federale di Germania può aumentare l'ammontare di detta cauzione dell'importo compensativo riscosso in virtù dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 6

Se la Repubblica federale di Germania fa uso, nel settore delle carni bovine, delle autorizzazioni previste dalla decisione della Commissione del 30. ottobre 1969 e dalla presente decisione, il prezzo di vendita fissato dal regolamento (CEE) n. 1546/69 della Commissione, del 1° agosto 1969, relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di quarti posteriori di carni bovine congelate che provengono dall'intervento e che si trovano in possesso dell'organismo d'intervento tedesco (5), è aumentato di 41,31 DM per 100 kg.

Articolo 7

Il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto capoverso, del regolamento (CEE) n. 653/68, termina il 4 novembre 1969, alle ore 0, salvo per i prodotti che rientrano nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1059/69.

Articolo 8

1. Gli articoli da 1 a 6 sono applicabili a decorrere dal 27 ottobre 1969 e fino al 7 dicembre 1969.

2. Tuttavia l'articolo 5 è applicabile oltre la data del 7 dicembre.

Articolo 9

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.
(5) GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 4.

ALLEGATO

1. Prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

A. Cereali e alcune categorie di farine, semole e semolini

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo DM/t
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato	34,22
	Frumento denaturato	30,34
10.02	Segala	31,51
10.03	Orzo	30,34
10.04	Avena	28,51
10.05 A	Granoturco, ibrido, destinato alla semina	30,49
10.05 B	Granturco altro	30,49
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	47,91
11.01 B	Farine di segala	44,14
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento (grano duro)	62,59
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	53,03

(1) Frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.

B. Prodotti trasformati a base di cereali

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Importo DM/100 kg
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 %, in peso	5,488
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 %, in peso	3,110
11.02 A II	Semole e semolini di segala	5,672
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo	5,461
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena	5,132
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 %, in peso, non destinati all'industria della birra	5,488
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 %, in peso	3,110
11.02 A VII	Semole e semolini di grano saraceno	5,191
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	2,942
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	2,987
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano)	4,551
11.02 B II	Cereali mondati di segala	4,191
11.02 B III	Cereali mondati di orzo	4,854
11.02 B IV a)	Avena spuntata	2,908
11.02 B IV b)	Cereali mondati d'avena	4,562
11.02 B V	Cereali mondati di granturco	4,878
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno	4,614

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Importo DM/100 kg
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio	4,614
11.02 B VIII	Cereali di sorgo o di durra mondati	4,685
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano)	5,475
11.02 C II	Cereali perlati di segala	5,042
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo	7,585
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena	4,562
11.02 C V	Cereali perlati di granturco	4,878
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno	4,614
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio	4,614
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra	4,685
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento	3,490
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	3,214
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	3,095
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	2,908
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,110
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,942
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	2,942
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	2,987
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	6,160
11.02 E II	Fiocchi di segala	5,672
11.02 E III	Fiocchi d'orzo	6,068
11.02 E IV	Fiocchi d'avena	5,702
11.02 E V	Fiocchi di granturco	5,488
11.02 E VII	Fiocchi di saraceno	5,191
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,191
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	5,270
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune, non destinate alla fabbricazione di amido o di fecola	4,909
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	6,091
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,551
11.07 A II a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,401
11.07 A II b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,035
11.07 B	Malto torrefatto	4,703
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	0,950
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subíto un processo di denaturazione	1,521
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subíto un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	3,042

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Importo DM/100 kg
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,761
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	3,042

C. Alimenti composti per gli animali

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Importo DM/100 kg
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A), contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio,	
	il cui contenuto, in peso, di amido, è inferiore o uguale al 10 % e	
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,488
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	7,498
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e	
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	1,525
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	8,535
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e	
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	3,049
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	10,059

2. Prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo DM/100 kg
01.03	Animali vivi della specie suina :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	a) scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	14,18
	b) non nominati	16,67
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	III. della specie suina :	
	a) domestica :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21,68
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	18,86
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :	
	A. Lardo :	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	9,11
	II. secco o affumicato	10,62
	B. Grasso di maiale	6,07
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	B. della specie suina domestica :	
	I. Carni :	
	a) salate o in salamoia :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	21,68
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	33,60
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	26,45
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	35,12
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	18,86
	6. Altre	35,12
	b) secche o affumicate :	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna :	36,21
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	61,14
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	48,13
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	60,49
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	31,44
	6. Altre	61,14

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo DM/100 kg
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :	
	A. di fegato	33,17
	B. altri (b) :	
	I. salami stagionati e salsicce, esclusi quelli cotti	54,20
	II. non nominati	38,16
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	II. Altre	30,57
	B. Altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie :	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	57,45
	bb) Spalle, anche in parti	47,70
	cc) Altre	32,52
	2. 40 % o più ma meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	27,10
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	16,04

(b) Le sovvenzioni e gli importi di compensazione per le salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, sono applicati sul peso netto, detratto il peso del detto liquido.

3. Prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori del pollame e delle uova

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi
		DM/kg
01.05	Volatili vivi da cortile :	
	B. Altri (diversi dai « pulcini ») :	
	I. Galli, galline e polli	0,056
	II. Anatre	0,082
	III. Oche	0,064
	IV. Tacchini	0,070
	V. Faraone	0,094
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :	
	A. Volatili interi :	
	I. Galli, galline e polli :	
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,067
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,079
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,085
	II. Anatre :	
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,097
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,117
	III. Oche :	
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	0,092
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	0,101
	IV. Tacchini	0,099
	V. Faraone	0,134
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :	
	I. disossate	0,207

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi
		DM/kg
02.02 (segue)	II. non disossate :	
	a) Metà o quarti :	
	1. di galli, galline e polli	0,085
	2. di anatre	0,117
	3. di oche	0,101
	4. di tacchini	0,099
	5. di faraone	0,134
	b) Ali intere, anche senza la punta	0,069
	c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali	0,048
	d) Petti e pezzi di petti :	
	1. di oche	0,166
	2. di tacchini	0,164
	3. di altri volatili	0,131
	e) Cosce e pezzi di cosce :	
	1. di oche	0,146
	2. di tacchini :	
	aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi	0,079
	bb) altre	0,144
	3. di altri volatili	0,115
	f) altre	0,207
	C. Frattaglie	0,048
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :	
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	0,738
	B. altri	0,122
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :	
	C. Grasso di volatili	0,127
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi ; grasso d'oca o di altri volatili, pressato o fuso :	
	B. Grasso di volatili, pressato o fuso	0,127
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	B. altre :	
	I. di volatili :	
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	0,265
	b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (a)	0,159
	c) altre	0,106

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi
		DM/unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	a) Uova da cova (a)	0,007
		DM/kg
	b) altre (diverse dalle uova da cova)	0,090
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. atti ad usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	0,383
	2. altre	0,105
	b) Giallo d'uova :	
	1. liquido	0,184
	2. congelato	0,197
	3. essiccato	0,389

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi
		DM/kg
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine :	
	A. Albumine :	
	II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) :	
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina :	
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)	0,356
	2. altre	0,050

4. Prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in DM
		per 100 kg
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	2,80
	II. zuccheri greggi	2,59
	B. non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	7,21
	II. zuccheri greggi	6,30
17.03	Melassi, anche decolorati	1,09
		per 1 % di tenore in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi, ad eccezione del sorbosio	0,0721
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0721
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0721
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :	
	ex C. Altri, ad eccezione dei melassi aromatizzati o addizionati di sostanze coloranti	0,0721

(1) Per 100 chilogrammi netti del prodotto in oggetto.

5. Prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in DM	
		Importo di base per 100 kg peso netto	Importo supplementare per ogni % di materie grasse per 100 kg peso netto
04.01	Latte e crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati :		
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %	0,92	0,60
	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 %	0,92	0,60
	III. superiore al 45 %	0,92	0,60
04.02	Latte e crema di latte conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri :		
	I. Siero di latte	3,40	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale all'1,5 %	14,02	—
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	14,02	0,68
	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	14,02	0,68
	4. superiore al 29 %	14,02	0,68
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale all'1,5 %	14,02	—
	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	14,02	0,68
	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	14,02	0,68
	4. superiore al 29 %	14,02	0,68
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale all'8 %	8,75	—
	2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 %	8,75	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale al 45 %	2,82	0,68
	2. superiore al 45 %	2,82	0,68
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere :		
	a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	14,02 (1)	0,68
	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	14,02 (1)	0,68
	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	14,02 (1)	0,68
	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	14,02 (1)	0,68

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in DM: Importo di base per 100 kg peso netto	Importo in DM: Importo supplementare per ogni % di materie grasse per 100 kg peso netto
04.02 (segue)	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	14,02 (1)	—
	bb) superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	14,02 (1)	0,68
	cc) superiore al 27 %	14,02 (1)	0,68
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale all'1,5 %	14,02 (1)	—
	bb) superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	14,02 (1)	0,68
	cc) superiore al 27 %	14,02 (1)	0,68
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere :		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	9,20 (1)	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale al 45 %	3,58 (1)	0,68
	2. superiore al 45 %	3,58 (1)	0,68
04.03	Burro :		
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	56,95	—
	B. altro	—	0,68
04.04	*Formaggi e latticini :*		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell :		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi :		
	a) in forme standard e di valore franco frontiera per 100 kg peso netto :		
	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	42,17	—
	2. uguale o superiore a 141,75 u.c.	42,17	—
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	42,17	—
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	42,17	—
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	42,17	—
	II. altri	42,17	—
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	21,12	—
	C. Formaggi a pasta erborinata	35,42	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in DM	
		Importo di base per 100 kg peso netto	Importo supplementare per ogni % di materie grasse per 100 kg peso netto
04.04 (segue)	D. Formaggi fusi :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	a) superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	8,96	0,68
	b) superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6º restante	8,96	0,68
	c) superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	8,96	0,68
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale al 46 %	8,96	0,68
	2. superiore al 46 %	8,96	0,68
	b) superiore al 36 %	8,96	0,68
	E. non nominati :		
	I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	a) inferiore o uguale al 47 %	44,68	—
	b) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % :		
	1. Cheddar, Chester	39,89	—
	2. Tilsit, Havarti e Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca :		
	aa) inferiore o uguale al 48 %	35,77	—
	bb) superiore al 48 %	35,77	—
	3. altri	35,77	—
	c) superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g	35,77	—
	II. altri	35,77	—
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :		
	II. altri (diversi da quelli contenenti in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro)	9,26	—
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo *zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina*), *esclusi i succhi* di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :		
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :	10,71	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in DM	
		Importo di base per 100 kg peso netto	Importo supplementare per ogni % di materie grasse per 100 kg peso netto
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali ; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.) :		
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, prodotti contenenti amido e prodotti lattiero-caseari :		
	I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio aventi tenore, in peso, di amido :		
	a) inferiore o uguale al 10 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	8,77	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	12,28	—
	b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	8,77	—
	c) superiore al 30 % :		
	1.		
	2.		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	8,77	—
	II. non contenenti né amido, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	12,28	—

(1) Per i prodotti di questa sottovoce si applica un importo addizionale pari a 0,0721 DM per ogni % costituente il tenore in saccarosio contenuto in 100 chilogrammi di peso netto del prodotto.

6. Prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo DM/100 kg
		Peso vivo
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	a) vitelli	28,93
	b) non nominati	21,50
		Peso netto
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal numero 01.01 e 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) domestica :	
	1. fresche o refrigerate :	
	aa) di vitello :	
	11. in carcasse o mezzene	45,14
	22. quarti anteriori e busti	45,14
	33. quarti posteriori e selle	55,55
	bb) di bovini adulti :	
	11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	40,86
	22. quarti anteriori	40,86
	33. quarti posteriori	49,03
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati	61,28
	22. pezzi disossati	70,10
	2. congelate :	
	aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati	33,05
	bb) quarti anteriori	33,05
	cc) quarti posteriori	41,31
	dd) altri :	
	11. Pezzi non disossati	49,57
	22. Pezzi disossati :	
	aaa) Quarti anteriori, tagliati in cinque pezzi al massimo e presentati in un unico blocco di congelamento, quarti detti compensati presentati in due blocchi di congelamento, contenenti uno il quarto anteriore tagliato in 5 pezzi al massimo e l'altro il quarto posteriore escluso il filetto, in un solo pezzo	41,31
	bbb) non nominati	56,84
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate od in salamoia, secche od affumicate :	
	C. Altre :	
	I. della specie bovina domestica :	
	a) carni :	
	1. non disossate	61,28
	2. disossate	70,10

7. Prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo DM per 100 kg di zuccheri addizionati
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :	
B	altre :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	7,21
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
A	Puree e paste di marroni :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	7,21
B	marmellate di agrumi :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	7,21
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %	7,21
C	altre :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % :	
b)	altre	7,21
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %	7,21
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
A	con densità superiore a 1,33 a 15° C :	
I	di uve :	
b)	altri :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
II	altri :	
b)	non nominati :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C :	
I	di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
b)	di valore uguale o inferiore a 18 u. c. per 100 kg di peso netto :	
	1. di uve : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	2. di mele : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	3. di pere : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo DM per 100 kg di zuccheri addizionati
20.07 (seguito)		
II	altri :	
b)	aventi valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	1. di arance :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	2. di pompelmi e di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	3. di limoni :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	5. di ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	6. di pomodori :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	7. di altri frutti e ortaggi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	8. Miscugli :	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21
	bb) altri :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	7,21